

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA PALERMO

Settore Amministrativo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 11 del 20/05/2021

OGGETTO: Richiesta di soppressione dell'articolo 19 (organizzazione e affidamento del servizio idrico integrato) inserito nella bozza di decreto "Disposizioni Urgenti in materia di transizione ecologica", con il quale si propone di abrogare l'art. 147 comma 2 bis del D. lgs. 152/2006 che tutela la gestione autonoma del Servizio Idrico Integrato dei Comuni che rientrano nei requisiti di legge.

L'anno Duemilaventuno, addi venti, del mese di Maggio, alle ore 18,30, nel Comune di Castronovo di Sicilia, in Piazza PEPI, luogo pubblico, in seguito a convocazione del Presidente ai sensi dell'art. 20 della L.R. 26/08/1992, N° 7 e successive modifiche ed integrazioni il Consiglio Comunale si è riunito in sessione ordinaria, in seduta pubblica nelle persone dei Sigg.:

	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>	
1 BONGIOVANNI Antonino	x		Ai sensi del 3° comma dell'art. 20 L.R. N° 7/92, modificato dall'art. 44 L.R. 26/93, si dà atto che partecipa alla seduta: il Vicesindaco e l'Ass. Militello .
2 GUARINO Valentina	x		
3 TIRRITO Mariaclara	x		
4 DOLCE Lucia Alessia	x		
5 TIRRITO Tiziana	x		
6 MICELI SOLETTA Calogera		x	
7 DI MARTINO Vincenzo	x		
8 GENTILE Roberto Maria	x		
9 DI SANTI Maria		x	
10 BUTERA Gianluca		x	
11 TIRRITO Carlo	x		
12 COLLURA Anna Maria		x	
TOTALE	8	4	

Assume la Presidenza dell'adunanza, la Sig.ra Tirrito Tiziana, che assistita dal Segretario Generale del Comune SCHEMBRI Dott. Gerlando, alle ore 18,30, ora fissata nell'avviso di convocazione, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Assiste e partecipa il Segretario Generale del Comune SCHEMBRI Dott. Gerlando, il quale provvede alla redazione del presente verbale. La seduta è pubblica.

La Presidente da lettura della proposta e poi concede la parola al Sindaco affinché ne illustri il contenuto. Il Sindaco ricorda ai presenti i termini di una riunione dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Palermo 1, tenutasi nel giugno 2020, presieduta dal Sindaco della Città Metropolitana, con all'ordine del giorno il passaggio ad AMAP di tutte le reti e di tutte le sorgenti dei Comuni facenti parte del predetto A.T.O. . In quell'occasione , la posizione di questo Comune fu puntualmente rappresentata al consesso ed in forza del disposto di legge, ovvero dell'art. 147 comma 2 bis del D. lgs. 152/2006, che prevede, in presenza di determinati requisiti, una gestione in deroga del S.I.I., Castronovo ottenne un ulteriore proroga di tre anni, nel corso dei quali avrebbe potuto continuare nella gestione in proprio delle risorse idriche, a condizione che riuscisse a dimostrare l'economicità della gestione, un contenimento dei costi generali ed una capacità finanziaria sufficiente per sostenere tutti gli oneri gravanti sul servizio.

Ora se dovesse passare il progetto di riforma della normativa oggetto della presente adunanza consiliare, ogni sforzo sin qui compiuto risulterebbe vanificato e la nostra comunità così come quelle di altri 1500 comuni sparsi in tutto il Paese, si vedrebbe privata della gestione di una risorsa che è vita e storia, ritrovandosi, di colpo, succube di logiche non più etiche bensì industriali, quindi fredde e ciniche per loro stessa natura. Per questi motivi, per salvaguardare una risorsa che è nostra, ci stiamo muovendo per portare la voce di questo Comune all'attenzione delle istituzioni competenti che dovranno tener conto di quanto esprimerà, in questa sede, non solo il Consiglio Comunale ma l'intera cittadinanza che , chiamata alla sottoscrizione di una petizione popolare, ha aderito con circa 500 firme.

Chiede di intervenire la Vice Sindaco che, nel ringraziare il Sindaco per la chiarezza espositiva, ribadisce gli sforzi compiuti da questo Ente per assicurare nonostante , le molte criticità, un servizio idrico adeguato alle esigenze della Comunità. Molti interventi sono stati fatti nel tempo, infatti, per gestire 180 km circa di condotte idriche, un vecchio depuratore e poter razionalizzare l'uso di una risorsa vitale qual è l'acqua che il corpo elettorale, chiamato ad esprimersi , ha sancito debba essere pubblica e che tale deve rimanere nonostante i ripetuti tentativi di aggirare gli esiti del citato referendum popolare.

Il Consigliere GENTILE, presa la parola, ringrazia l'Amministrazione Comunale per gli sforzi fin qui compiuti per salvaguardare le nostre risorse idriche, ribadendo, però, la necessità di ulteriori interventi, di ulteriori investimenti e di un piano strategico a lungo termine per rendere il servizio sempre più efficiente.

Il Consigliere TIRRITO Carlo ritiene che vada fatta una più attenta valutazione dei costi prima di decidere sulla convenienza di una gestione diretta piuttosto che mediata da una società d'ambito.

Il Sindaco replica agli ultimi due interventi ribadendo che l'Amministrazione ha già stabilito una serie di progettualità che vanno nella direzione di una più efficiente ed economica gestione del servizio per far sì che nessuno, in un prossimo futuro, debba rimpiangere gli utilitaristici interventi di una eventuale società d'ambito.

Non avendo altri chiesto di intervenire la Presidente pone in votazione la proposta con il seguente esito : presenti e votanti 8, favorevoli 7, astenuti 1 (Tirrito Carlo) . Il Consiglio approva.

Esauriti i punti all'O.d.G. la Presidente, alle ore 20,00, dello stesso giorno, dichiara chiusa la seduta.

IL PRESIDENTE
f.to: Tirrito Tiziana

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to: Bongiovanni A.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to: G. SCHEMBRI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione:

Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 21-05-2021,
ai sensi dell'art. 11 L.R. 44/91 come modificato dall'art. 127, comma 21 della L.R.
20/12/2004, n. 17 (N. ____ Reg. Pub.);

- CHE la presente deliberazione diviene esecutiva il 20-05-2021

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 L.R. 44/91);

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: G. Schembri

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio, li 20-05-2021

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to G. Schembri
Dott. Gerlando SCHEMBRI



COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Richiesta di soppressione dell'articolo 19 (organizzazione e affidamento del servizio idrico integrato) inserito nella bozza di decreto "Disposizioni Urgenti in materia di transizione ecologica", con il quale si propone di abrogare l'art. 147 comma 2 bis del D. lgs. 152/2006 che tutela la gestione autonoma del Servizio Idrico Integrato dei Comuni che rientrano nei requisiti di legge.

IL PROPONENTE

IL SINDACO

L'ISTRUTTORE



Allegato alla delibera del Consiglio Comunale N° 11 del 20/5/2021

Premesso che

- L'acqua è fonte di vita insostituibile per gli ecosistemi e bene comune indisponibile, che appartiene a tutti e tutti hanno il diritto di equamente condividere.
- La scarsità della risorsa, accentuata dai cambiamenti climatici e dal processo di desertificazione, l'abbassamento delle falde ed il loro crescente inquinamento, obbligano a mettere in campo politiche di vasto raggio finalizzate ad un uso accorto delle risorse idriche, per salvaguardare, anche per le future generazioni, l'equilibrio naturale e livelli adeguati di approvvigionamento per gli usi potabili, irrigui ed industriali. In tale quadro è anche necessario orientare le comunità verso stili di vita eco-sostenibili, sviluppare tecniche ed azioni per il risparmio ed il riutilizzo, per il riuso delle acque depurate e l'uso di quelle piovane, al fine di destinare i prelievi delle acque potabili di falda prioritariamente agli usi domestici.
- Il servizio idrico è un servizio pubblico essenziale ed i Comuni, in quanto responsabili dell'igiene e della salute dei cittadini, non possono sottrarsi o essere privati in modo preordinato del diritto/dovere di determinarne gli assetti organizzativi.
- E' altresì necessaria una rinnovata iniziativa di tutte le pubbliche istituzioni e, innanzitutto, dei Comuni, per far sì che l'acqua continui ad essere considerata bene comune pubblico e non merce condizionata dal mercato e dal profitto.

Considerato che

- L'esperienza della privatizzazione del servizio idrico, portata avanti negli ultimi anni in varie parti del mondo e in Italia, sulla base del presupposto che la gestione privata avrebbe portato i capitali necessari per le infrastrutture idriche, efficienza ed economicità di gestione, ha dato ovunque prova contraria di inefficienza gestionale, crollo degli investimenti per le infrastrutture e aumento degli oneri di gestione con conseguenti ricadute sulla tariffa a carico degli utenti.
- Le superiori considerazioni nettamente critiche del processo di privatizzazione e la determinazione degli amministratori locali a battersi per tornare alla gestione pubblica non sono inficiate dalla recente conversione In legge dell' art. 15 del D.L. n. 135/2009, che, oltre ad essere inaccettabile nel merito, appare palesemente in contrasto con la Costituzione, soprattutto per la violazione del principio di autonomia degli enti locali nella determinazione della scelta del sistema di gestione dei servizi pubblici locali

Considerato che:

- La collocazione delle sorgenti utilizzate, la posizione geografica e orografica di numerosi Comuni, la delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali non rispondenti ai criteri di unità di bacino idrografico non permette la gestione del servizio di che trattasi in forma associata in quanto non vantaggiosa per l'Ente e per i cittadini utenti;
- le fonti di approvvigionamento idrico dell'acquedotto urbano, che ricadono in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sono qualitativamente pregiate ed il loro utilizzo è efficiente e garantisce la tutela del corpo idrico;
- per dette ragioni l'attuale gestione del S.I.I. in forma autonoma è salvaguardata ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, del D.lgs 152/2006 come modificato dall'art. 62 della legge 28/12/2015 n. 221;

- la recente regolazione emanata dall'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente, proprio allo scopo di superare il c.d. Water Service Divide ha previsto uno specifico schema tariffario finalizzato a *"disciplinare rafforzati elementi (...) per la convergenza fra le diverse aree del Paese, anche prevedendo - per alcune realtà che si trovano ad operare nelle aree più svantaggiate e in un'ottica di superamento del Water Service Divide - una specifica fattispecie di regolazione tariffaria applicabile (denominata, nel presente provvedimento, schema regolatorio di convergenza), per un periodo di tempo limitato e predefinito, al termine del quale ricondurre le citate realtà alla disciplina ordinaria di riferimento"*; in particolare ai sensi dell'art. 9 *"Misure per il superamento del Water Service Divide"* della Deliberazione 27/12/2019 n.580 emanata dall'ARERA, viene disciplinato il periodo di transizione non pregiudicando la corretta gestione del S.I.I. ed anzi agevolando l'ottimizzazione del trasferimento dei servizi, in accordo con quanto previsto dal co. 7 dell'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006. Infatti con l'adozione di tale specifica norma regolatoria, già in molti casi avviata nonostante l'emergenza covid 19 che ha rallentato molti processi amministrativi, i comuni hanno intrapreso il percorso di superamento del "divario" del SII (Water Service Divide);

- appare significativo osservare come il provvedimento di semplificazione previsto attraverso il proposto art.19 della bozza di decreto *"Disposizioni Urgenti in materia di transizione ecologica"*, mira a colpire una realtà di dimensioni molto modeste e sicuramente estremamente residuali rispetto all'intero S.I.I., che viene giustamente censurato là dove se ne ha una inattiva e non adeguata applicazione in alcune aree del Paese; l'accanimento, che emerge anche dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica riferite a detto proposto articolo, appare guidato più da una logica semplicistica di mera enucleazione di un punto della norma facile da cancellare piuttosto che da una vera logica strutturata di intervento come invece giustamente emerge nella *riforma 4.2 Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati* del PNRR che opportunamente riporta che *"Precedenti esperienze dimostrano che nel Mezzogiorno l'evoluzione autoctona del sistema non è percorribile senza un intervento centrale finalizzato alla sua risoluzione. La riforma è quindi rivolta a rafforzare il processo di industrializzazione del settore (favorendo la costituzione di operatori integrati, pubblici o privati, con l'obiettivo di realizzare economie di scala e garantire una gestione efficiente degli investimenti e delle operazioni) e ridurre il divario esistente (waterservice divide) tra il Centro-Nord e il Mezzogiorno"*, incentrando l'attenzione sulla creazione di gestori industriali per le vaste aree del Paese non ancora dotate di tali soggetti e che riguardano realtà ben più significative e rilevanti, in termini dimensionali, rispetto ai comuni colpiti dalla bozza di art.19;

- la norma che con l'art.19 si intende cancellare opera su contesti dove il carico antropico è molto modesto e la capacità di resilienza ambientale è invece molto elevata; tali aree pertanto possono essere intese a tutti gli effetti come aree di pregio da valorizzare attraverso specifiche politiche *ad hoc*, fra le quali sicuramente quelle della gestione di servizi ambientali che trovino una più adeguata conduzione vicina alle peculiarità e fragilità anche storiche e sociali delle comunità ivi residenti, come previsto dall'attuale normativa così come integrata dalla specifica regolazione ARERA. Infatti mantenendo in capo alle comunità locali la gestione di sistemi acquedottistici e fognario-depurativi di dimensioni modeste e nella gran parte isolati ed avulsi dai grandi sistemi di gestione integrata che devono essere realizzati per le grandi realtà urbane e metropolitane, si opera la salvaguardia anche di una parte del patrimonio storico-culturale di contesti di pregio;

- la norma azzerata di fatto i principi contenuti nella Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante *"Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"* ed in particolare di quanto contenuto negli artt. 67 e 70, che prevedono oltre all'adozione di sistemi di contabilità finalizzati alla rendicontazione del capitale naturale, l'introduzione di un sistema di Pagamento dei Servizi Ecosistemici e Ambientali (PSEA) in grado di remunerare una serie di Servizi Ecosistemici a beneficio del territorio e delle comunità

locali. L'art. 67 della citata legge (Comitato per il capitale naturale), in particolare, prevede l'istituzione presso il Ministero dell'Ambiente del Comitato per il capitale naturale il quale ha il compito di trasmettere annualmente un rapporto sullo stato del capitale naturale del Paese, corredato di informazioni e dati ambientali espressi in unità fisiche e monetarie, seguendo le metodologie definite dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dall'Unione Europea, nonché di valutazioni ex ante ed ex post degli effetti delle politiche pubbliche sul capitale naturale e sui Servizi Ecosistemici;

- permangono le condizioni per continuare a gestire il servizio idrico in economia e in forma diretta con costi contenuti, secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità;

- una diversa forma di gestione sarebbe di nocumento per le popolazione dei comuni italiani interessati ed in particolare per le fasce più deboli;

Ritenuto, pertanto, che questi Comuni rientrano perfettamente nelle previsioni dell'art. 147, comma 2-bis; del D.lgs 152/2006 come modificato dall'art. 62 della legge 28/12/2015 n° 221, che si riferisce ai "comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.";

Preso atto della bozza di decreto "Disposizioni Urgenti in materia di transizione ecologica", il cui art. 19 abroga espressamente la lettera b) del comma 2 bis dell'art. 147 del D. lgs. N. 152/2006;

Vista la Risoluzione del Parlamento Europeo adottata l'8/9/2015 la quale: "invita la Commissione, la Banca europea per gli investimenti e gli Stati membri a sostenere i comuni dell'UE che non dispongono del capitale necessario per accedere all'assistenza tecnica, ai finanziamenti dell'UE e a prestiti a lungo termini a tassi d'interesse agevolati..." e "ricorda che la scelta di riassegnare i servizi idrici ai comuni dovrebbe continuare a essere garantita in futuro senza alcuna limitazione e può essere mantenuta nell'ambito della gestione locale, se così stabilito dalle autorità pubbliche competenti; ricorda che l'acqua è un diritto umano fondamentale che dovrebbe essere accessibile e alla portata di tutti; evidenzia che gli stati membri hanno il dovere di assicurare che l'accessibilità dell'acqua sia garantita per tutti, indipendentemente dall'operatore, e di provvedere affinché gli operatori forniscano acqua potabile sicura e servizi igienici adeguati";

Ritenuto opportuno mantenere nell'ordinamento italiano una norma coerente con i principi proporzionalità, ragionevolezza e sussidiarietà, nella convinzione che vada scongiurata qualsiasi ipotesi di abrogazione di una norma, coerente con le indicazioni del Parlamento Europeo in materia di acqua;

Ritenuto necessario tutelare le gestioni dirette comunali e prevenire la lesione di posizioni giuridiche e aspettative di diritto dei comuni salvaguardati e salvaguardabili, nella certezza che solo tali gestioni possano garantire un servizio di alta qualità nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e delle direttive comunitarie;

Considerato che molti comuni hanno già avviato le procedure di carattere tecnico-amministrativo, dimostrando di rientrare nei parametri del regime di salvaguardia approntando notevoli investimenti;

Considerato che nella relazione illustrativa allegata alla proposta di approvazione dell'art. 19 inserito nella bozza di decreto "Disposizioni Urgenti in materia di transizione ecologica", si

torna ad ipotizzare l'affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato, facendo ricorso a società mista (il cui socio privato va selezionato tramite gara) o a società privata selezionata tramite gara, in contrasto con l'esito del referendum del 2011, tramite il quale il popolo italiano si è espresso contro ogni forma di privatizzazione della gestione del Servizio Idrico Integrato;

-Visto il D.Lgs 152/2006 come modificato della legge 28/12/2015 n. 221;

-Visto il TUEL;

-Visto lo Statuto Comunale;

SI PROPONE DI DELIBERARE

di richiedere la soppressione dell'art. 19 del D.L. MITE 24 aprile 2021, salvaguardando in tal modo l'art. 147 comma 2 bis del D.lgs 152/2006 il quale consente la gestione in forma autonoma del servizio idrico nei comuni che presentano specifiche condizioni e peculiarità previste dalla normativa vigente:

di inoltrare la presente delibera al Ministro della Transizione Ecologica, Roma, Dott. Roberto Cingolani, email : segreteria.ministro@pec.minambiente.it .

Ai sensi dell'art. 151 del testo unico degli enti locali n. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria per come segue:

INTERVENTO	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n° _____ n° _____ n° _____ n° _____ n° _____	€
_____		_____
_____		_____
_____		_____
_____		_____
_____		_____

li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, vengono espressi i sotto specificati pareri:

- Dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

FAVOREVOLE
 PARERE: ~~SFAVOREVOLE~~

li 20/5/2021



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Dal responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile

FAVOREVOLE
 PARERE: _____
 SFAVOREVOLE

li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
